Quotidiano
Enti Locali & Pa

27 Set 2017

Partecipate, enti in cerca di soluzioni pratiche sul pasticcio «indirette»

di Ciro D'Aries e Alessandro Nonini

Bastava dirlo. Bastava precisarlo nelle «istruzioni d'uso» dell'applicativo "Partecipazioni" del Mef e nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei conti che per situazione di controllo sulla società «tramite» si doveva intendere anche la situazione del cosiddetto controllo congiunto.

Il concetto di «controllo»

La definizione di controllo nel testo unico è chiara: l'articolo 2, comma 1, lettera b) definisce controllo la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile statuendo, tuttavia, che esso può sussistere anche quando «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

Al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, viceversa, vengono dedicate lettere specifiche dello stesso comma 1 dell'articolo 2 del Tusp – rispettivamente lettere c) e d) - a dimostrazione che possono essere concetti diversi quello del controllo stand alone di tipo civilistico e quello del cosiddetto controllo analogo di derivazione europea per la salvaguardia degli affidamenti diretti.

Il piano straordinario di razionalizzazione

Nel ricordare, sia da parte del Mef sia da parte della Corte, che gli enti - nel predisporre il proprio piano straordinario di razionalizzazione - devono inserirvi tutte le società direttamente partecipate mentre, quelle indirette solo laddove vi sia una situazione di controllo per la «società/organismo diretto tramite», la razionalizzazione potrebbe restringersi al caso di cui alla lettera b), ossia, nel caso di una situazione di controllo secondo l'articolo 2359 del codice civile sulla società direttamente partecipata che abbia a sua volta delle partecipazioni e su cui, a questo punto, la stessa amministrazione è tenuta a «razionalizzare», ovvero, laddove sia richiesta l'unanimità decisionale da parte di tutte le parti che condividono il controllo, sempre sulla diretta. Tale ultimo aspetto non sempre accade e/o è richiesto nelle situazioni del cosiddetto controllo analogo nel quale può vigere una volontà sociale di maggioranza, ma non unanime.

Cosa fare per il piano straordinario in scadenza

Ogni amministrazione dovrebbe verificare se, nel caso di partecipazioni «indirette», la società diretta tramite si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera b), stante la disposizione letterale desumibile dalle indicazioni del Mef e della Corte. Tuttavia, considerata anche l'incertezza oggettiva in cui si sono trovano gli enti che hanno avuto poco tempo rispetto all'uscita del decreto correttivo Dlgs 100/2017, da un punto di vista prettamente operativo, potrebbe essere opportuno far presente – nella email di trasmissione del piano alla corte - che dal piano di razionalizzazione sono state escluse le indirette possedute da società dirette sulle quali l'ente non esercita alcuna forma di controllo effettivo tale da consentirne una razionalizzazione, e restare, comunque, a

disposizione della stessa Corte per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.
È utile ricordare come lo stesso tema sia stato oggetto di dubbi interpretativi nell'ambito della prima applicazione dello split payment alle società controllate dalla Pubblica amministrazione; alla fine, sono rimaste fuori dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, le società a controllo analogo congiunto, diversamente da quanto era stato previsto inizialmente dal Dm Mef 27 giugno 2017.
In molti casi, infatti, uno zerovirgola o pochi punti percentuali di partecipazione su società a controllo congiunto direttamente partecipate dagli enti soci (si pensi ad esempio ai servizi a rete) non garantisce alcuna possibilità di intervento di "razionalizzazione" già sulle stesse società dirette e, a maggior ragione (di fatto), su quelle indirette.
Anche i tempi per riunire eventuali comitati di controllo analogo congiunto non ci sono più; ci sarà tempo, invece, di chiarire tutti questi aspetti nel prossimo piano annuale ordinario di razionalizzazione, in scadenza nel 2018.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved